40.

LEGGE
IN AVGVMENTO
DELLA GIVRISDIZIONE
DE' SOPRASINDACI

Nel rivedere i conti a chi maneggia denari di S. A. S. e del Publico.

Ottenuta nel Supremo Magistrato il dì 16. Febbraio 1665.

IN FIRENZE, Nella Stamperia di S. A. S. 1666.
Su la Piazza di S. Apollinari.

Ristampata l' Anno 1732. Nella Stamperia di S. A. R.
Per i Tartini, e Franchi.

Digitized by Google

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. S. gl' Illuſtriſs. Sig. Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina.

Invigilando la prefata A. Sereniſſima al provido, e retto governo delli ſuoi felicisſs. Stati, e particolarmente all' oſſervanza di quelle Leggi, che da i ſuoi Sereniſſimi predeceſſori, e dall' A. S. promulgate, riſguardano, e conſervano il pubblico bene; E però eſſendo a pieno informata, che contro quello, che da ogni buon' uſo e legge ſi richiede, e contro l' eſpreſſo tenore di più ordini, e provviſioni, che in varii tempi, e ſpecialmente nel dì primo di Novembre 1552. ſono emanate intorno alla Carica, autorità, ed obblighi de' Sopraſindaci di dovere con ogni accuratezza a tempi debiti, & in altri in varie occaſioni dichiarati riveder li Conti, ed amminiſtrazioni di tutti quelli, che in qualſivoglia modo, e per qualſiſia cauſa maneggiano i pubblici intereſſi, o i proprj, o privati dell' Azienda, e della Caſa di S. A. Sereniſſima ſono ſtate traſcurate le reviſioni de' più importanti, e principali maneggi, & amminiſtrazioni; E volendoſi preſentemente in materia di tanta importanza provedere opportunamente; Perciò Loro Signorie Illuſtriſſime d' ordine eſpreſſo di S. A. S. ſenza derogazione, & in augumento d' ogni, e qualunque altra Legge, Decreto, Reſcritto, o motu proprio fin' ora fatto in qualſivoglia tempo in tal maniera hanno ſtatuito, ordinato, deliberato, e provviſto quanto appreſſo.

Che per rimuovere ogni dubbio, & apparente

pretesto di contrarie interpretazioni delle passate Leggi, Ordini, Decreti, Rescritti, e Motuproprij s' intenda primieramente sottoposta al detto Ufizio, e Magistrato de' Sopraffindaci ogni, e qualunque persona di qualsisia Stato, grado, e condizione, che in qualsivoglia Magistrato, Ofizio, e Luogo pubblico, Arte, Scrittoio, Collegio, o Università, sotto qualsisia Nome, Carica, dignità, e preeminenza di Camarlingo, Ragioniere, Provveditore, Magoniere, Depositario, Sindaco, Sopraffindaco, Deputato, Protettore, Operaio, Guardaroba, Maggiordomo, Sopraintendente, con tutti quelli a predetti, e loro Ufsizi, e Cariche subalterni, e subordinati abbia amministrato, amministri, o sia per amministrare pubblici interessi, o proprij, o particolari dell' A. S. Sereniss. ma, e che a tale effetto i medesimi Sopraffindaci abbiano ogni più piena, e ampla facultà di rivedere con ogni puntualità, & esattezza i conti di ciascheduno de' soprannominati Offiziali, e Ministri, non solamente con il riscontro de raccolti, e sommati, ma con l' indagare l' origine, dependenza, e sustanza d' ogni partita con riscontrare le misure, prezzi, pesi, e qualità della roba, & altro di che si tratti, e con facultà di farsi ad ogni richiesta contare la quantità del denaro, che si ritrovi nelle Casse di detti Amministratori, e di farsi consegnare ogni libro, filza, e scrittura, che giudicheranno necessaria, & opportuna, e che tutti, e ciascheduno de' suddetti Amministratori, non eccettuando alcuno, dal maggiore, e più degno fino al minore, & infimo, benche in qualunque maniera privilegiato, & altre volte dichiarato immune, & esen-

& eſente dal rendimento de Conti, mentre con nuovo, e ſpeciale Reſcritto dell' A. S non ſia eſpreſſamente liberato dal render conto a' predetti Sopraſſindaci non poſſa recuſare, o ſcuſarſi dalle dette contazioni di danari delle Caſſe, e conſegne di libri, filze, e ſcritture, etiam che per avanti da altro Superiore, Miniſtro, Sindaco, o altro qualunque Uffiziale li ſiano ſtati riviſti, e ſaldati i conti, perche non oſtante qualſiſia altra reviſione, e ſaldo fattoli da qualunque Miniſtro avente anco ſopra di ciò autorità vuole nondimeno l' A. S. che ſia tenuto, & obbligato a render di nuovo conto a detti Sopraſſindaci, e che in quel caſo ſolamente s' intenda bene, e legittimamente ſaldata la ſua amminiſtrazione, quando a relazione de medeſimi Sopraſſindaci ſarà ſtata dall'A. S. per benigno Reſcritto approvata, e non altrimenti.

E però ordinano, che quanto più preſto ſia poſſibile i medeſimi Sopraſſindaci comincino le dette reviſioni, e ne facciano per l'approvazione all'A S. le comandate reviſioni, e traſcurando in avvenire d'eſercitare con la debita puntualità l'Ofizio loro, oltre le pene impoſte loro dalle paſſate leggi ſi renderanno contumaci della grazia d ll' A Sua, e ſaranno ſottopoſti alla perdita delle provviſioni dal giorno, che haverà principio la di loro traſcuraggine, e traſgreſſione della preſente Legge, & alla privazione di Cariche, e danni, che ne poteſſero riſultare con altri rigoroſi arbitrij.

A quelli poi de ſoprannominati Amminiſtratori, quali, o mai per il paſsato, o rare volte, e già da molto tempo indietro del maneggiato, & amminiſtrato

da

da essi havessero reso conto a detti Sopraſſindaci, e non à essero a relazione de' medesimi riportato con particolar Reſcritto dell' A. S. Sereniſſima l'approvazione de i loro ſaldi. Vuole, ordina, e diſpone la medesima A. S. che prontamente, e ſolo per anni dieci indietro per adeſſo ſiano loro da detti Sopraſſindaci con ogni accuratezza riviſti i conti delle loro Amminiſtrazioni, e fattone all'A.S. nel più breve tempo poſſibile la ſolita relazione, dichiarando LL. SS. Illuſtriſs. che ſe alcuno de' ſuddetti Amminiſtratori ſotto qualſiſia colore, o preteſto differirà, o recuſerà di rendere nel modo predetto buono, e fedel conto delle ſue amminiſtrazioni, e maneggi, oltre alle pene impoſte dalle Leggi fin'ora pubblicate, ſarà punito con la perdita delle provviſioni dal giorno, che doveva dare i conti, e della Carica, e condennato in tutti li danni, & intereſſi, che dall'indugio del rendimento de conti, ne poſsano reſultare, & in altri rigoroſi arbitrj, &c. E tutto, &c. Mandantes, &c.

Matteo Neroni Cane.

Bandito per me Allegro d' Ercole Fabbrini pubblico Banditore queſto dì 17. Febbraio 1665.

00567611B

1735